



# COMUNE DI BALDISSERO D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO - 12040, VIA XXV APRILE, 12 - TEL. 0172 40032 - FAX 0172 40567

## APERTURA DELLO STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER INCENDI BOSCHIVI AVVISO A TUTTA LA CITTADINANZA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della Legge 353/2000 si rende noto che la Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale n. DD-788/A1822A/2021 del 24/03/2021, in ragione delle condizioni meteorologiche in atto previste dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte, **ha decretato, su tutto il territorio regionale del Piemonte, lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi a partire dal 26 MARZO 2021, fino a nuova comunicazione.**

In applicazione dell'articolo 10, comma 7, della Legge Regionale n. 15/2018, si rammenta che, nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi:

*“-sono vietate entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definitivi dall'articolo 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuori pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;*

*-non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 dell'art. 10 della L.R. 15/2018;*

*-è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio”.*

Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, comma 2 e 3 l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro.

Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Baldissero d'Alba, 25.03.2021

**IL SINDACO**

**F.to: LUSSO Michele**